



COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 DEL 31/01/2024

<b>OGGETTO:</b>	ART.194 D.LGS. 267/2000. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE EMESSA A SEGUITO DI OPPOSIZIONE A SANZIONE DEL CODICE DELLA STRADA
-----------------	--

L'anno duemilaventiquattro il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 09:30, nella Sala Consiliare, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in prima convocazione in seduta Pubblica

Dei Consiglieri e Sindaco, sono presenti in nr. 16 e assenti nr. 1, come segue:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	ANTOLINI ADELIO	Si	
Consigliere Comunale	MUREDDU ANNAMARIA	Si	
Consigliere Comunale	SCATENA DAVIDE	Si	
Consigliere Comunale	CARLETTI FRANCESCA	Si	
Consigliere Anziano	BIASCI GIOVANNI	Si	
Consigliere Comunale	CANTU' GABRIELE	Si	
Consigliere Comunale	GIGLIOLI MATTIA	Si	
Consigliere Comunale	MARIOTTINI FLORIDA	Si	
Vice Presidente del Consiglio	BERRETTA ANNA	Si	
Consigliere Comunale	CIACCHINI MASSIMO	Si	
Consigliere Comunale	BISO ALESSIO		Si
Consigliere Comunale	MARCIS EMANUELE	Si	
Presidente del Consiglio	ROSSI DANIELE	Si	
Consigliere Comunale	BONELLI ALESSANDRA	Si	
Consigliere Comunale	CAPOGNA VITO	Si	
Consigliere Comunale	FILIBERTO RICCARDO	Si	
Consigliere Comunale	CRITELLI FEDERICA	Si	

Sono altresì presenti i sigg. Assessori:

Crespolini Andrea

Giommetti Mila

Paoli Sara

Ciurli Adriana

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Daniele ROSSI assistito dal Segretario Comunale, Dott.ssa Susanna Turturici.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Sono designati Scrutatori i Signori:



Uditi gli interventi del Presidente del Consiglio Rossi, del Presidente di 3<sup>a</sup> Commissione Mattia Giglioli e dell'Assessore Paoli

**Visto** l'art. 194 comma 1 del D.Lgs 267/2000, secondo cui gli enti locali, con deliberazione consiliare di cui all'art. 193 co. 2 del TUEL o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità locale, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- 1) *sentenze esecutive;*
- 2) *copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- 3) *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- 4) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- 5) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

**Dato atto che** i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

**Considerato che:**

- la delibera di riconoscimento del debito, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito da riconoscere, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione, le questioni giuridiche che vi sono sottese nonché le eventuali responsabilità di funzionari e/o amministratori nella genesi del medesimo;
- Ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

**Considerato altresì che:**

- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

- Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

**Dato atto che** al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

**Considerato che** il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

**Dato atto che:**

- A seguito di ricorso in opposizione ex art.615 c.p.c. presentato verso la cartella esattoriale n. 014-2022-00240889-18-000 con la quale si tentava la riscossione coattiva del verbale di contestazione CDS della Polizia Municipale di Collesalveti n. 26/X/21, con Sentenza n.64/2024 depositata in data 12/01/2024 il Giudice di Pace di Bari condannava il Comune di Collesalveti alla refusione delle spese di giudizio liquidate in € 250,00 (oltre rimborso forfetario 15%, Iva e Cap ai sensi di legge) ed € 43,00 di spese esenti, per un totale di € 407,78;

**Valutato che nel caso suddetto non sono ravvisabili responsabilità a carico di funzionari e/o amministratori dell'Ente in quanto:**

- Nel giudizio definito dal Giudice di Pace di Bari con Sentenza n.64/2024 il giudice non ha ritenuto valida la costituzione a difesa effettuata dal Comune a mezzo PEC in quanto il c.p.c. ammette solo il deposito diretto in Cancelleria (art.319/1) ovvero la presentazione di un delegato in Udienza (art.82/1); vista la sede dell'organo giudicante, questo Ente aveva ritenuto antieconomico inviare un incaricato in loco per difendere un credito di € 292,00 che con ogni probabilità sarebbe stato in ogni caso estinto per vizi di notifica della cartella esattoriale attribuibili all'Agenzia delle Entrate;

**Atteso che** attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

**Considerato che:**

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della loro legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

- per i debiti derivanti da sentenze esecutive o provvisoriamente esecutive (fattispecie di cui all'art. 194 c. 1 lett. a del D.lgs 267/2000) il riconoscimento avviene fatto salvo ed impregiudicato il diritto ad impugnare le sentenze, in quanto il riconoscimento non equivale ad acquiescenza rispetto alla sentenza ( cfr. Corte dei Conti Lombardia delibera n. 401/2012) ;

**Preso atto che** l'art. 14 comma 1 L. 30/1997 , come modificato dall'art. 147, comma 1 lett a) della Legge 388/2000 dispone che le amministrazioni pubbliche completino le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Prima del termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata e nemmeno alla notifica di atti di precetto;

**Visto:**

- il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

**Considerato che** l'attuale somma derivante dai debiti succitati e pari ad € 407,78 non necessita di specifici provvedimenti di ripiano, poiché la stessa trova idonea copertura al Cap. 337/2 del Bilancio Pluriennale 2024/2026 – annualità 2024, all'uopo stanziato;

**Considerato che** da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, ritenuto, che nel caso specifico la competenza è del Responsabile del Servizio Polizia Municipale, il quale deve procedere alla predisposizione della proposta di delibera consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Economico Finanziario e del Responsabile del Servizio Polizia Municipale in ordine, rispettivamente, alla regolarità contabile ed a quella tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni;

**SENTITO** il parere della Terza Commissione Consiliare i cui componenti si sono espressi a favore in data 25/01/2024;

Con voti n.13 favorevoli, n. 3 contrari (Berretta, Ciacchini, Capogna) e n. 0 astenuti espressi in forma palese da n. 16 consiglieri presenti e votanti

## **D E L I B E R A**

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
2. Di dare atto che il collegio dei revisori ha proceduto a rilasciare apposito parere sulla proposta di delibera, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale;
3. Di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle spese di giudizio derivanti dalla Sentenza n.64/2024 del Giudice di Pace di Bari ed ammontante ad € 407,78;

4. Di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito complessivo di € 407,78 trova adeguata copertura sul Capitolo 337/2 del Bilancio Pluriennale 2024/2026 – annualità 2024, che presenta il necessario stanziamento;
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio N.8 - Polizia Municipale al quale è demandata l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere all'impegno ed alla liquidazione della somma indicata nella sentenza e riconosciuta con il presente atto;
6. Di dare mandato alla Segreteria Generale di inviare copia del presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ed al Collegio dei Revisori. del Conto Comunale , ai sensi dell'art. 23 , comma 5 L. 289/2002;
7. Con separata e apposita votazione espressa per alzata di mano con voti n.13 favorevoli, n. 3 contrari (Berretta, Ciacchini, Capogna) e n. 0 astenuti espressi in forma palese da n. 16 consiglieri presenti e votanti, vista l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co.4 D.Lgs. n. 267/2000.

Oggetto: ART.194 D.LGS. 267/2000. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE EMESSA A SEGUITO DI OPPOSIZIONE A SANZIONE DEL CODICE DELLA STRADA

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Collesalveti, lì: 18/01/2024

**Il Responsabile del servizio**  
**F.to Dott. Paolo CECCONI**

---

Oggetto: ART.194 D.LGS. 267/2000. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE EMESSA A SEGUITO DI OPPOSIZIONE A SANZIONE DEL CODICE DELLA STRADA

**RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Collesalveti, lì 23/01/2024

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**  
**f.to Alessandra Zambelli**

---

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**Il Presidente del Consiglio**  
**f.to Daniele ROSSI**

**Il Segretario Comunale**  
**f.to Dott.ssa Susanna Turturici**

Le firme, in formato digitale, sono apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD)

---

#### **PUBBLICAZIONE**

La presente viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line al nr.228 del registro delle pubblicazioni così come disposto dal Segretario Comunale e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00.

Collesalveti, lì 14/02/2024

Il Segretario Comunale  
f.to Dott.ssa Susanna Turturici

---

#### **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000;

Collesalveti, lì 14/02/2024

Segretario Comunale  
f.to Dott.ssa Susanna Turturici